



COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 14 del 29/05/2023

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2023.

L'anno **2023**, addì **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore **19:0508**, nella sala delle adunanze del palazzo comunale, si è riunito, in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** in seguito a convocazione disposta dal sindaco con avvisi spediti nei termini di legge:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
1	CHIARI CARLO	Presidente	P
2	BONARDI GIUSEPPE	Consigliere	P
3	GOFFI MICHELA	Consigliere	P
4	GARZA MARCO	Consigliere	P
5	BENAGLIO PAOLA	Consigliere	P
6	AMBROSINI VALENTINA	Consigliere	P
7	BELOTTI STEFANO	Consigliere	P
8	BOGLIONI FRANCESCA	Consigliere	P
9	PIANTONI ANDREA	Consigliere	P
10	FAUSTINI MOIRA	Consigliere	P
11	PEZZOTTI VALTER	Consigliere	P
12	VERZELETTI DANILO DAVIDE	Consigliere	A
13	GOFFI GIANMARIO	Consigliere	A

Presenti: 11 Assenti: 2

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale **Concilio Dott.ssa Leonilde** il quale partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e per la cura della verbalizzazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio, **Carlo Chiari**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato .

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2023.

Il Sindaco -Presidente Carlo Chiari dà lettura dell'oggetto posto al n. 3 dell'ordine del giorno: "Tassa sui rifiuti (TAR). Determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2023" e visto che l'argomento è stato illustrato dal **Consigliere Stefano Belotti** insieme al punto 2.

Il Sindaco chiede se ci sono osservazioni.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti di natura patrimoniale, imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e riferita ai servizi, articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- successivamente la L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio 2020), all'art. 1, comma 738, ha disposto fra l'altro, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- nello specifico, la richiamata Legge di bilancio 2020 contempla l'abrogazione, dal 1° gennaio 2020, di tutte le disposizioni concernenti sia la precedente disciplina dell'IMU, sia quella della tassa sui servizi indivisibili (TASI) - v. anche art. 1, comma 780, L. 160/2019 -, ferme restando le disposizioni riguardanti la tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI, con riferimento a queste ultime disposizioni:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- L'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15 che stabilisce che le tariffe della Tari sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- L'art. 1, comma 775, L. n.197 del 29/12/2022 che ha differito al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26.04.2023, che ha disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

DATO ATTO CHE la proroga di cui al punto precedente riguarda anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere di approvazione riguardanti le entrate comunali, comprese quelle della TARI (Regolamento e Tariffe);

VISTO l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 4/2022 convertito con modificazioni dalla L. 25/2022 che testualmente recita: "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con propria deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni regolamentari in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTI gli atti ARERA pubblicati:

- Delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2020 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018/2021", che approva il "metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR);
- Determina n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 avente titolo "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
- Delibera n. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 - Emergenza Covid-19, avente titolo "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 – "Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione";
- Delibera n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Delibera 13 gennaio 2022 Nr. 2/2022/a di ARERA "quadro strategico 2022-2025 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- Delibera n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

VISTO:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche

ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

- che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'economia circolare;
- che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- che l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;
- che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

RILEVATO che:

- la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale hanno consentito di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;
- che con Determinazione 459/2021/R/Rif del 26/10/2021 Arera ha disposto la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);
- che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

DATO ATTO che:

- in base all'articolo 7 deliberazione ARERA n. 363/2021 ed all'art. 28 dell'allegato MTR-2, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Organismo competente e approvato dall'ARERA;
- l'Organismo competente è l'Ente territorialmente competente, ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;
- l'attività di validazione, qualora l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- nel territorio in cui opera il presente Comune non è istituito e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (EGATO) sono svolte dal Comune;
- gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:
 - del tasso di inflazione programmata;
 - del miglioramento della produttività;
 - del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
 - delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;
- per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;
- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;
- ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

CONSIDERATO anche che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, hanno riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO:

- opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023, dando atto che la validazione del PEF, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune e che questa è stata già effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/04/2022;
- che il PEF relativo all'anno 2023 ammonta ad € 758.316,00 e che, a tale importo, occorre sottrarre le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti principalmente all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, per un totale di € 10.446,00;
- che devono essere rideterminate per l'anno 2023 le scadenze e le modalità di riscossione della TARI come di seguito indicate:
 - 31 agosto 2023 per l'acconto;
 - 30 novembre 2023 per il saldo.
 - E' possibile il versamento in una unica soluzione entro il 31 agosto 2023.
 - La parte della tariffa per eventuali svuotamenti dell'indifferenziato eccedenti sarà fatturata a conguaglio l'anno successivo a quello di competenza.
 - Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato tramite Mod. F24 e/o PagoPA;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge 147/2013;

RITENUTO, pertanto, opportuno:

- ripartire la quota fissa (38%) e variabile (62%) per il 33% a carico delle utenze domestiche e per il 67% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- stabilire i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, che testualmente cita "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29/12/2022 avente per oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2023-2025";

RICHIAMATI i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii, disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*»;

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

VISTI i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e,

limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 267/00;

ACQUISITI:

- gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Tonelli Dott.ssa Chiara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'allegato parere favorevole del Segretario generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del presente atto ai sensi dell'art. 60 - comma 1 - dello Statuto comunale allegato alla presente deliberazione

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11 (undici) Consiglieri assenti n. 2 (due) Verzeletti Danilo Davide e Goffi Gianmario del Gruppo "Civica Colognese"

Consiglieri votanti n. 11 (undici)

Voti favorevoli n. 11 (undici)

Voti contrari n. 0 (zero)

Consiglieri astenuti n. 0 (zero)

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. DI APPROVARE le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) 2023 ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020, come indicato nell'**allegato A** al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI FISSARE al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

4. DI APPROVARE gli svuotamenti minimi compresi nelle tariffe indicate espressi in litri per le utenze domestiche e non domestiche valore €/litro per la liquidazione degli svuotamenti eccedenti i valori minimi compresi come di seguito specificato:

CASE, APPARTAMENTI LOCALI AD USO ABITAZIONI	NUMERO COMPONENTI	NUMERO DI SVUOTAMENTI COMPRESI	NUMERO LITRI EQUIVALENTI
Categoria Cat. A	1	5	200L
Categoria Cat. A	2	6	240L
Categoria Cat. A	3	7	280L
Categoria Cat. A	4	9	360L
Categoria Cat. A	5	11	440L
Categoria Cat. A	6 o più	12	480L

Costo €/litro relativo ad ogni esposizione aggiuntiva in base alla volumetria del bidone (oltre addizionale provinciale):

TIPOLOGIA BIDONE	COSTO €/LITRO	COSTO TOTALE
40L	€ 0,040059	€ 1,60
120L	€ 0,040059	€ 4,80
1100L	€ 0,040059	€ 44,06

5. DI APPROVARE per l'anno 2023 la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI nel seguente modo:

- 31 agosto 2023 per l'acconto;
- 30 novembre 2023 per il saldo.
- E' possibile il versamento in una unica soluzione entro il 31 agosto 2023.

- La parte della tariffa per eventuali svuotamenti dell'indifferenziato eccedenti sarà fatturata a congruaglio l'anno successivo a quello di competenza.
- Il versamento della TARI per l'anno 2023 è effettuato tramite Mod. F24 e/o PagoPA;

6. DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale (TEFA) per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla Provincia;

7. DI DARE ATTO che per i Banchi di mercato di beni durevoli e Banchi di mercato generi alimentari all'interno di mercati e fiere, la parte variabile sarà calcolata sulla base della produzione di rifiuti complessivamente generata durante l'attività di mercato e ridistribuita equamente tra le diverse postazioni;

8. DI DARE ATTO che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa in via telematica alla MEF, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11 (undici) Consiglieri assenti n. 2 (due) Verzeletti Danilo Davide e Goffi Gianmario del Gruppo "Civica Colognese"

Consiglieri votanti n. 11 (undici)

Voti favorevoli n. 11 (undici)

Voti contrari n. 0 (zero)

Consiglieri astenuti n. 0 (zero)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : **TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2023.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 23/05/2023

Il Responsabile Dell'area
F.to Dott.ssa Tonelli Chiara

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Li, 23/05/2023

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
F.to Dott.ssa Chiara Tonelli

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Del Consiglio
F.to Carlo Chiari

Il Segretario Comunale
F.to Concilio Dott.ssa Leonilde

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 18/07/2023, all'Albo Pretorio Istituzionale ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Concilio Dott.ssa Leonilde

ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell' art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to Concilio Dott.ssa Leonilde

Copia valida ai soli fini della pubblicazione albo on-line art. 32 L. 69/2009.
Per ottenere copia fare richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990.

Cologne, 20/07/2023

Istruttore
Chiara Groppelli

TARIFFE TARI ANNO 2023

UTENZE NON DOMESTICHE

	ATTIVITÀ	TARIFFA FISSA €/MQ	TARIFFA VARIABILE €/MQ	TOTALE TARIFFA €	MINIMI L/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,332	€ 0,532	€ 0,864	0,22
2	Cinematografi e teatri	€ 0,234	€ 0,377	€ 0,611	0
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,371	€ 0,594	€ 0,965	2,32
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,550	€ 0,881	€ 1,431	1,05
5	Stabilimenti balneari	€ 0,316	€ 0,503	€ 0,820	0
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,270	€ 0,437	€ 0,707	0
7	Alberghi con ristorante	€ 1,133	€ 1,812	€ 2,945	0
8	Alberghi senza ristorante	€ 0,683	€ 1,091	€ 1,774	0
9	Case di cura e riposo	€ 0,864	€ 1,377	€ 2,240	0
10	Ospedale	€ 0,785	€ 1,257	€ 2,042	0
11	Uffici	€ 0,832	€ 1,331	€ 2,164	3,28
12	Banche, istituti di credito, agenzie, studi professionali	€ 0,392	€ 0,628	€ 1,020	2,61
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,771	€ 1,235	€ 2,006	0,53
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,910	€ 1,454	€ 2,364	3,60
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,462	€ 0,739	€ 1,201	1,40
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 0,801	€ 1,276	€ 2,077	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€ 0,834	€ 1,334	€ 2,168	10,29
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,610	€ 0,980	€ 1,590	2,36
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,819	€ 1,311	€ 2,130	5,21
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,374	€ 0,600	€ 0,974	6,55
21	Attività artigianali con capannone di produzione beni specifici	€ 0,492	€ 0,784	€ 1,276	1,99
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 3,988	€ 6,377	€ 10,365	6,55
23	Mense, birrerie, hamburgerie	€ 3,447	€ 5,513	€ 8,959	4,55
24	Bar, caffè, pasticceria	€ 2,816	€ 4,499	€ 7,315	6,25
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 1,421	€ 2,271	€ 3,692	7,19
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 1,101	€ 1,757	€ 2,858	0
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 5,096	€ 8,144	€ 13,240	1,07
28	Ipermercati di generi misti	€ 1,119	€ 1,792	€ 2,911	2,94
29	Banchi di mercato alimentari	€ 2,678	€ 4,283	€ 6,961	0
30	Discoteche, night-club	€ 0,749	€ 1,201	€ 1,950	0

UTENZE DOMESTICHE

CASE, APPARTAMENTI LOCALI AD USO ABITAZIONI	N. COMPONENTI	QUOTA UNITARIA PER SUPERFICIE TARIFFA FISSA	QUOTA VARIABILE INCLUSIVA DEGLI SVUOTAMENTI COMPRESI
		€ AL MQ	VARIABILE IN €
Categoria Cat. A	1	€ 0,164	€ 17,32
Categoria Cat. A	2	€ 0,192	€ 40,42
Categoria Cat. A	3	€ 0,215	€ 51,97
Categoria Cat. A	4	€ 0,233	€ 63,52
Categoria Cat. A	5	€ 0,251	€ 83,73
Categoria Cat. A	6 o più	€ 0,266	€ 98,17

Svuotamenti compresi

CASE, APPARTAMENTI LOCALI AD USO ABITAZIONI	NUMERO COMPONENTI	NUMERO DI SVUOTAMENTI COMPRESI	NUMERO LITRI EQUIVALENTI
Categoria Cat. A	1	5	200L
Categoria Cat. A	2	6	240L
Categoria Cat. A	3	7	280L
Categoria Cat. A	4	9	360L
Categoria Cat. A	5	11	440L
Categoria Cat. A	6 o più	12	480L

COSTO €/LITRO RELATIVO AD OGNI ESPOSIZIONE AGGIUNTIVA IN BASE ALLA VOLUMETRIA DEL BIDONE:

TIPOLOGIA BIDONE	COSTO €/LITRO	COSTO TOTALE
40L	€ 0,040059	€ 1,60
120L	€ 0,040059	€ 4,80
1100L	€ 0,040059	€ 44,06

RITIRO A DOMICILIO RIFIUTI INGOMBRANTI

Costo fisso ritiro primo collo € 38,50

MALUS ANNO 2023

CONFERIMENTI AL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

MALUS DA APPLICARE A TUTTE LE UTENZE

DESCRIZIONE RIFIUTO	COSTO/Kg.
Ingombranti	€ 0,40

RIDUZIONI COMPOSTAGGIO

Riduzione 5% da calcolarsi sulla quota variabile.